



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di **Roma Capitale**

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Via C. Braccianese n.44 - Tel.800633444

Prot. Int. 12/38 – 2017 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 214

del 22 maggio 2017

Prot. Gen. n. 41548

IL DIRIGENTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

- **PREMESSO** che, in data 09 maggio 2017, è pervenuta la nota n.37849, con la quale l'Associazione sportiva motoristica Ausonia Corse, comunica che in data 04 giugno 2017, dalle ore 10:30 alle ore 19:00, si svolgerà l'evento sportivo denominato "5° Slalom Civitavecchia – Terme Traiane" presso la S.P. Sassicari nel tratto compreso tra via Terme di Traiano e l'intersezione con la S.P. Braccianese Claudia;
- **LETTI:**
 - il Nulla-Osta allo svolgimento della manifestazione rilasciato in data 23 febbraio 2017 con nota n.16417, dal Sindaco e dal Dirigente dell'Ufficio Sport del Comune di Civitavecchia;
 - l'Autorizzazione registrata al prot. gen. n.36782 del 04 maggio 2017 rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.
- **CONSIDERATO** che al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina del traffico veicolare sulle vie interessate, istituendo:
 - la disciplina di sosta vietata con rimozione su ambo i lati della S.P. Sassicari nel tratto compreso tra via Terme di Traiano e la S.P. Braccianese Claudia, ad esclusione del lato sinistro (secondo la direzione di marcia mare-monte) del tratto compreso tra via Terme di Traiano e via Moneta, riservandolo ai veicoli partecipanti alla gara, ai mezzi a supporto degli stessi, dell'organizzazione, nonché dei veicoli di Polizia, di Emergenza e di Soccorso;
 - la disciplina di interdizione veicolare nel tratto interessato alla gara motoristica (in virtù dell'Autorizzazione sopra citata rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale) ad esclusione dei residenti del tratto interessato, che potranno transitare tra una manca e l'altra, su indicazione del personale dell'organizzazione.
- **VALUTATO** che esiste un itinerario alternativo rispetto alla viabilità oggetto di limitazione;
- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dell'evento di che trattasi;
- **VISTI:**
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.L. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.12641 del 10 febbraio 2017 relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia Locale, Viabilità";

ORDINA

dalle ore **08:00** alle ore **21:00**, o comunque fino a cessate esigenze del giorno **04 giugno 2017** in:

1. **S.P. SASSICARI:**

a. lato destro (direzione mare-monte) nel tratto compreso tra le intersezioni di via terme di Traiano e la S.P. Braccianese Claudia:

b. lato sinistro (direzione mare-monte) nel tratto compreso tra le intersezioni di via Moneta e la S.P. Braccianese Claudia:

l'istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata per tutte le categorie di veicoli, con rimozione coatta di quelli ivi lasciati in sosta, ad eccezione del seguente tratto viario **lato sinistro (direzione mare-monte) nel tratto compreso tra le intersezioni di via Moneta e via terme di Traiano**, che potrà essere utilizzato dai veicoli partecipanti alla gara, dai mezzi a supporto degli stessi, dall'organizzazione, nonché dai veicoli di Polizia, di Emergenza e di Soccorso.

2. **S.P. SASSICARI:**

facendo seguito alla nota n.36782 del 04 maggio 2017 della Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento VII Viabilità e Infrastrutture varie – Servizio 2 “Viabilità Nord”:

a. l'interruzione del traffico veicolare attivato da personale abilitato con la possibilità di transito per i mezzi di soccorso, di emergenza e garantendo l'accesso controllato dei residenti;

b. che vengano indicati percorsi alternativi al traffico veicolare;

c. che al termine della manifestazione venga immediatamente ripristinato lo stato dei luoghi “quo ante”, rimuovendo eventuali cartelli indicatori o rifiuti e provvedendo, a cura e spesa, ad eliminare qualsiasi eventuale anomalia verificatasi sulla sede stradale.

Il presente provvedimento, in caso di rinvio, sospensione o annullamento della manifestazione per cui lo stesso è stato emanato, perderà automaticamente la sua efficacia, subito dopo che ne sia data comunicazione al Comando di P.L. da parte del responsabile della manifestazione.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Soc. HCS s.r.l., per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale verticale prevista dal presente provvedimento ordinatorio;

- al Servizio 5, Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;

- al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118, al Distaccamento dei VV.F., alla Polizia locale della Città

Metropolitana di Roma Capitale, alle Polizie locali dei Comuni di Allumiere e Tolfa, alla Sottosezione della Polizia Stradale di Civitavecchia;

- all'Associazione Ausonia Corse per la fornitura della segnaletica di indicazione e quant'altro si renda necessario per lo svolgimento dell'evento;
 - alle Soc. A.R.G.O. s.r.l., CO.TRA.L. s.p.a. e Città Pulita s.r.l., ognuno per i provvedimenti di propria competenza;
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli al servizio dell'organizzazione degli eventi in questione;
 3. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Civitavecchia.
 4. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
 5. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.
 6. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
 7. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio di Polizia Locale Comandante Col. Pietro Dott. CUCUMILE al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

Dirigente Servizio Polizia Locale
Comandante Corpo Polizia Locale
(Col. Pietro Dott. CUCUMILE)

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI